

LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA

**D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza)**

Copyright © 2019 Simone s.r.l.
Via F. Russo 33/D
80123 Napoli

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Lex Orienta 18 - La riforma della crisi di impresa

ISBN 978-88-914-1944-6

AVVERTENZE

Tutto il contenuto della presente pubblicazione è scritto a titolo personale ed è frutto della competenza, conoscenza ed esperienza dell'autore maturata in anni di lavoro nel settore del recupero dei crediti Bancari ammalorati e non riflette pertanto in alcun modo l'opinione dell'attuale datore di lavoro dell'autore (né di altre società del gruppo di appartenenza dello stesso) che deve, quindi, considerarsi del tutto estraneo a questo testo.

Progetto grafico: Angelo Parrella

Questo volume è stato stampato presso
PL Print s.r.l.
Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Premessa	Pag.	7
Struttura del Codice	»	11

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E DI CARATTERE PROCESSUALE
PROCEDURE DI ALLERTA
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Capitolo 1 Ambito di applicazione e definizioni

1 Nozione di debitore.....	»	15
2 Definizione di stato di crisi e di insolvenza.....	»	17
3 Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza.....	»	18
4 Economicità delle procedure e prededucibilità dei crediti.....	»	18
5 Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o insolvenza.....	»	19
6 Durata massima delle misure protettive.....	»	19
7 Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale.....	»	20
8 Comunicazioni telematiche.....	»	20
9 Giurisdizione Internazionale.....	»	20

Capitolo 2 Allerta e composizione assistita della crisi

1 Definizioni, finalità e soggetti dell'Istituto di allerta e composizione assistita della crisi.....	»	21
2 Soggetti che hanno obblighi di segnalazione degli indizi di crisi così da attivare la procedura di allerta.....	»	24
A Gli organi di controllo societari.....	»	24
B I creditori pubblici qualificati.....	»	25
3 Doveri dell'imprenditore/organo amministrativo e effetti dell'inefficace risposta dell'imprenditore.....	»	27
4 Effetti della mancata segnalazione all'Organismo di composizione.....	»	27
5 Organismo di composizione della crisi: nozione.....	»	27
6 Compiti dell'Organismo di composizione della crisi e caratteristiche dei suoi componenti...	»	28
7 Audizione del debitore.....	»	28
8 Composizione della crisi.....	»	29
9 Conclusione del procedimento e eventuale segnalazione al Pubblico ministero.....	»	29
10 Misure protettive.....	»	30
11 Misure premiali.....	»	31

Capitolo 3 Giurisdizione italiana e competenza

1 Premessa.....	»	33
2 Giurisdizione italiana.....	»	33

3	Competenza per materia e territorio e trasferimento del COMI	Pag.	33
4	Disposizioni in materia di competenza	»	34
5	Conflitti di competenza e salvezza degli effetti	»	34
6	Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione.....	»	34

Capitolo 4 Regolazione degli effetti della cessazione dell'attività e della morte del debitore

1	Cessazione dell'attività del debitore.....	»	35
2	Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto, morte del debitore ed eredità giacente.....	»	35

Capitolo 5 Iniziativa e procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

1	Iniziativa per l'accesso alle procedure concorsuali.....	»	37
2	Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ...	»	38
3	Domanda di accesso alla procedura	»	38
4	Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.....	»	39
5	Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo.....	»	40
6	Rinuncia alla domanda	»	40

PARTE II

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Capitolo 6 Piani attestati di risanamento • Accordi di ristrutturazione dei debiti • Convenzioni di moratoria

1	Premessa.....	»	43
2	Piani attestati di risanamento	»	44
3	Accordi di ristrutturazione dei debiti	»	44
4	Domanda di accesso "in bianco" o "con riserva" ovvero "graduato" al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione attraverso la concessione giudiziale del termine	»	45
5	Effetti della domanda di accesso al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione	»	46
6	Accordo di ristrutturazione del debito – modifiche dell'accordo e del piano – coobbligati e soci illimitatamente responsabili.....	»	46
7	Accordi di ristrutturazione dei crediti agevolati	»	47
8	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	»	47
9	Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti e in esecuzione dello stesso	»	48
10	Finanziamenti prededucibili dei soci.....	»	48
11	Convenzioni di moratoria	»	49
12	Omologa dell'accordo di ristrutturazione.....	»	49
13	Impugnazioni.....	»	50
14	Effetti della revoca dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione	»	50
15	Misure cautelari e protettive e procedimento per la loro adozione.....	»	50
16	Risoluzione dell'accordo di ristrutturazione	»	52

Capitolo 7 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

1 Premessa.....	Pag.	53
2 Procedure familiari e procedure collegate	»	54
3 Organismi di composizione della crisi. OCC.....	»	54
4 Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.....	»	55
5 Relazione dell'OCC, requisiti del piano e condizioni soggettive ostative	»	56
6 Omologazione del piano e sua esecuzione	»	56
7 Revoca dell'omologazione e conversione della procedura di sovraindebitamento del debitore consumatore in liquidazione controllata.....	»	57
8 Concordato minore: proposta e domanda.....	»	57
9 Relazione dell'OCC e inammissibilità della domanda	»	59
10 Procedimento	»	59
11 Adesione alla proposta di concordato minore e omologazione.....	»	60
12 Esecuzione del concordato minore e risoluzione.....	»	61
13 Revoca dell'omologazione del concordato minore.....	»	61
14 Conversione del concordato minore in liquidazione controllata	»	61
15 Liquidazione controllata del sovraindebitato: domanda e apertura della procedura.....	»	61
16 Concorso di procedure	»	63
17 Inventario - elenco dei creditori - formazione del passivo - azioni recuperatorie.....	»	63
18 Esecuzione del programma di liquidazione - riparto - chiusura della procedura e creditori posteriori.....	»	64
19 Esdebitazione di diritto	»	64
20 Debitore meritevole e sua esdebitazione (art. 283)	»	65

Capitolo 8 Concordato preventivo

1 Premessa.....	»	67
2 Accesso al concordato preventivo attraverso la concessione giudiziale del termine - notifica del decreto di concessione e revoca del termine (artt. 44-45).....	»	68
3 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo	»	69
4 Apertura del concordato preventivo.....	»	70
5 Concordato preventivo in continuità e liquidatorio: distinzione	»	70
6 Concordato in continuità: principi generali - caratteristiche del piano (artt. 84-87) - disposizioni speciali (art. 95).....	»	71
7 Concordato liquidatorio (artt. 114-115)	»	72
8 Presupposti generali per l'accesso alle procedure di concordato in continuità e liquidatorio art. 85-87.....	»	73
9 Relazione del professionista indipendente.....	»	74
10 Proposte concorrenti: art. 90.....	»	74
11 Offerte concorrenti: art. 91	»	75
12 Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo: art. 94.....	»	75
13 Contratti pendenti: il caso particolare del mutuo bancario	»	76
14 Crediti prededucibili - finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o in esecuzione dello stesso - finanziamenti prededucibili dei soci	»	77
15 Il Commissario Giudiziale (artt. 97-109-110-111).....	»	78
16 Voto nel concordato preventivo e ammissione provvisoria dei crediti contestati.....	»	79
17 Maggioranza per l'approvazione del concordato preventivo	»	80
18 Voto dei creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio.....	»	81
19 Creditori esclusi dal voto	»	81

20	Adesioni alla proposta di concordato preventivo e mancato raggiungimento delle maggioranze.....	Pag.	81
21	Omologazione del concordato preventivo e sua chiusura	»	81
22	Impugnazione della sentenza d'omologa e sospensione dell'accordo: artt. 51-52.....	»	82
23	Effetti della revoca dell'omologazione del concordato preventivo.....	»	82
24	Misure cautelari e protettive e relativo procedimento.....	»	83
25	Effetti del concordato per i creditori.....	»	84
26	Risoluzione e annullamento del concordato	»	84
27	Riduzione o perdita del capitale della società in crisi.....	»	85
28	Trasformazione, fusione o scissione.....	»	85
29	Norme applicabili dalla domanda di accesso al concordato preventivo.....	»	86

Capitolo 9 Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

1	Premessa.....	»	87
2	Definizione di gruppo di imprese	»	87
3	Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo	»	87
4	Giurisdizione e competenza	»	88
5	Contenuto del piano o dei piani di gruppo.....	»	88
6	Procedimento di concordato di gruppo.....	»	88
7	Omologa del concordato preventivo e dell'Accordo di ristrutturazione.....	»	89

Appendice normativa	D.Lgs.12 gennaio 2019, n. 14. – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Articoli estratti)	»	91
----------------------------	---	---	----

Premessa

Considerata la complessità e lo stratificarsi della normativa in materia di procedure concorsuali e le continue crisi cui sono sottoposte le imprese a causa del sovraindebitamento, il Governo ha ritenuto di procedere ad una valutazione della normativa esistente e all'analisi di eventuali proposte di riordino. Il 28 gennaio 2015 è stato firmato dal Ministro della giustizia il decreto di nomina della commissione per la riforma delle procedure concorsuali composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, presieduta dal Prof. Renato Rordorf, presidente della I sezione civile della Corte di Cassazione e supportata da un comitato scientifico.

In data 29-12-2015 è stato presentato lo schema definitivo di disegno di legge delega recante "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia.

Nella seduta della Commissione del 18-5-2016 la Presidenza ha statuito lo stralcio, con il n. 3671ter e con il titolo "*Delega al Governo in materia di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*". Questa delega, che si componeva di un unico articolo con l'intento di riformare organicamente la disciplina della Amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8-7-1999, n. 270 e al decreto legge 23-12-2003, n. 347, convertito con modificazione dalla legge 18-2-2004, n. 39 e successive modificazioni (c.d. amministrazione straordinaria "speciale"), non è stata completata nel corso delle legislatura passata.

La restante parte del disegno di legge con il titolo "*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*" è stata approvata dai due rami del parlamento (Legge 19 ottobre 2017, n. 155) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30-10-2017, n. 254.

In data 22-12-2017 il prof. Rordorf ha inviato al Ministro della Giustizia le bozze di due decreti legislativi di attuazione della predetta legge delega, uno destinato a dar vita ad un codice della crisi e dell'insolvenza e rimpiazzare integralmente il R.D. 267/1942 e la L. 3/2012 (in attuazione degli artt. da 1 a 9, 13, 15 e 16 della legge delega), e il secondo volto ad apportare modifiche ad alcune disposizioni del codice civile in materia societaria (in attuazione dell'art. 14 della legge delega) – rinviando ad un momento successivo lo schema del decreto di riordino dei privilegi e delle garanzie non possessorie. Successivamente è stata sottoposta all'attenzione del Governo una bozza del testo di decreto delegato che ha previsto numerose modifiche rispetto a quello elaborato dalla Commissione ministeriale. In data 8-11-2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via provvisoria, il testo dello schema di decreto delegato e lo ha trasmesso, in data 14 novembre 2018, al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti. Nell'occasione è stato, altresì, curato il coordinamento con le disposizioni vigenti e sono state adottate le opportune disposizioni transitorie.

La II Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole, formulando tre condizioni e diverse osservazioni. Le condizioni sono state tutte accolte. La II Commissione permanente del Senato ha a sua volta espresso parere favorevole, subordinato all'accoglimento di nove condizioni, di cui sette sono state accolte, e varie osservazioni. Infine, è pervenuto il parere del Consiglio di Stato, i cui suggerimenti di drafting sono stati recepiti. Il CDM in data 10-1-2019 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In data **12 gennaio 2019** il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto delegato n. 14 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14-2-2019, n. 38, S.O. n. 6.

In forza dell'art 389 delle disposizioni finali e transitorie, le norme che disciplinano gli istituti della crisi e dell'insolvenza entreranno in vigore **dopo 18 mesi** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ciò per consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative e per lasciare un periodo di tempo adeguato per lo studio del testo. Alcune disposizioni, invece, che possono **immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure** o l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali, nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo **preparatoria dell'entrata in vigore delle**

disposizioni in materia di misure d'allerta, entreranno in vigore il **trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto** nella Gazzetta Ufficiale. Queste sono:

- art. 27, comma 1 (*Competenza per materia e per territorio*);
- art. 350 (*Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria*);
- art. 356 (*Istituzione di un Osservatorio permanente*);
- art. 357 (*Funzionamento dell'albo*);
- art. 359 (*Area web riservata*);
- art. 363 (*Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi*);
- art. 364 (*Certificazione dei debiti tributari*);
- art. 366 (*Modifiche all'art. 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia*);
- art. 375 (*Assetti organizzativi dell'impresa*);
- art. 377 (*Assetti organizzativi societari*);
- art. 378 (*Responsabilità degli amministratori*);
- art. 379 (*Nomina degli organi di controllo*).

Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla Parte III del Codice entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie (artt. 385-386-387-388). La norma, infine, accogliendo un'osservazione della Commissione Giustizia della Camera, prevede anche che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (*Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210*) nella loro nuova formulazione, si applichino anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7bis, e 4, comma 1bis e che il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa debba essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

In forza dell'art. 390 è prevista una disciplina transitoria tale che, per evidenti ragioni di semplificazione, sia i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande), sia le procedure pendenti alla medesima data, resteranno disciplinati dalla legge fallimentare di cui al R.D. 267/1942.

In materia penale, al fine di garantire la continuità delle fattispecie criminose, si prevede che quando, in relazione alle procedure che continuano ad essere regolate dal predetto R.D. 267/1942 nonché dalla L. 3/2012, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo VI dello stesso R.D. 267/1942, nonché della Sezione III del capo II della L. 3/2012, si applicano ai medesimi fatti le predette disposizioni.

Per completezza di esposizione si segnala che al momento di pubblicazione di questo libro, il Senato (A.S. n. 871) ha già approvato, in prima lettura, il testo, composto di 2 articoli, di una legge delega per **l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**. La legge delega è stata trasmessa dal Senato alla Camera in data 30-11-2018 ed ora è all'esame della relativa commissione competente Giustizia (A.C. n. 1409).

L'art. 1 così recita: *il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19-10-2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.*

L'art. 2 invece statuisce che *dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, l'esigenza di questo intervento normativo deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi, non prevista dalla legge delega, "nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi di impresa destinata ad avere un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria".

Con la legge delega 19-10-2017, n. 155 ed i successivi decreti legislativi si è data piena attuazione a quei principi già anticipati con la riforma del 2005. Le procedure concorsuali **non sono più intese come meramente liquidatorie-sanzionatorie** ma, piuttosto, come destinate al **risanamento** e al **trasferimento a terzi dell'impresa, salvaguardando così anche i lavoratori e i creditori**. Questo risultato è stato raggiunto privilegiando le procedure di composizione concordata della crisi ad iniziativa del debitore, dei creditori e della autorità giudiziaria e modi-

ficando e rendendo più agevoli il concordato preventivo, i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzioni di moratoria e prevedendo, altresì, un nuovo istituto: *le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore di natura non giudiziale e confidenziale tese a realizzare una risoluzione anticipata della crisi*. Tutte procedure che si avvalgono di **accordi privatistici conclusi tra debitore e creditori** per favorire la conservazione e la prosecuzione delle attività di impresa. Con il nuovo sistema si ha anche una **diversa concezione del fallimento** non più inteso soltanto come cessazione dell'attività di impresa e come sanzione o punizione per il fallito e in linea con quanto richiesto dal mercato si cerca il suo reinserimento nell'attività produttiva, libero anche dall'eventuale debito residuo, post procedura. È stato dimostrato, infatti, che gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta. Tutto quanto precede è ben rappresentato dal titolo del **decreto legislativo 12-1-2019, n. 14** (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). Unità di trattamento normativo dell'insolvenza basato sul principio del concorso dei creditori nei confronti del debitore, sia civile che imprenditore commerciale. In quest'ottica assume anche rilevanza la distinzione tra crisi di impresa ed insolvenza: la prima come rischio di insolvenza, da superare con accordi con i creditori e la seconda, invece, secondo l'attuale definizione, caratterizzata dall'illiquidità.

Di seguito si illustrano le principali novità del C.C.I.

Introduzione del nuovo istituto dell'allerta

Per favorire gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi è stata introdotta una fase preventiva di "**allerta**" che deve permettere l'emersione precoce della crisi d'impresa e una sua risoluzione assistita con l'ausilio degli organi di controllo e dell'Organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI), di nuova istituzione presso le camere di commercio.

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, proposte dai soggetti legittimati, devono essere trattate in via d'urgenza e riunite in un unico procedimento in modo tale che, dopo una prima fase comune, lo stesso potrà sfociare in una procedura conservativa o liquidatoria.

Tribunale delle imprese

Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168.

Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Semplificazione dell'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti

Per gli accordi di ristrutturazione è stato creato un nuovo istituto (**accordi di ristrutturazione agevolati**) che prevede la soglia del 30 per cento dei crediti necessari per l'omologazione giudiziale, sempre che:

- sia accertata l'idoneità dell'accordo alla soddisfazione totale e tempestiva dei creditori estranei alle trattative;
- il debitore non chieda misure protettive del patrimonio (come la sospensione delle eventuali azioni cautelari ed esecutive).

Novità in materia di sovraindebitamento

Sono introdotte modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento ed in particolare si prevede:

- una speciale disciplina per le procedure che si riferiscono ai membri di una stessa famiglia;
- la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (che sostanzialmente sostituisce l'accordo del debitore);
- il concordato minore (che sostanzialmente sostituisce il piano del consumatore).

Novità in tema di concordato preventivo: prevalenza per quello in continuità

La riforma si pone in continuità con la disciplina vigente, prevedendo la prevalenza del ricorso al concordato in continuità e ammettendo quello liquidatorio solo in presenza di una maggiorazione nella misura del 10% per i creditori chirografari, fermo restando, per questi ultimi, la percentuale di soddisfacimento del 20%.

Superamento del termine fallimento

Il termine fallimento non dovrà più essere utilizzato considerato il "disvalore" che lo stesso comporta. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale ma è anzi una fase quasi naturale del ciclo di vita di una azienda. Per questo motivo la procedura fallimentare dovrà essere sostituita con quella di **liquidazione giudiziale**.

Esdebitazione

È stato semplificato l'istituto dell'esdebitazione e per le insolvenze di minore portata è prevista una esdebitazione di diritto che non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori.

Gruppi societari

La crisi del gruppo societario è affrontata con disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo.

Si prevedono garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire.

Si evidenzia, infine, che non è stata data attuazione ai seguenti principi della delega:

- specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari;
- realizzazione del sistema "common" (acronimo anglosassone che sta per *Complementary money*) che prefigura, di fatto, una borsa dei fallimenti;
- riordino e revisione del sistema dei privilegi e della nuova disciplina delle garanzie non possessorie.

Definizioni:

Il codice – fra le altre – introduce le **nozioni di:**

- **crisi**, intesa quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- **COMI** di matrice eurounitaria: centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Struttura del Codice

Il Codice della crisi e dell'insolvenza consta di 347 articoli cui vanno aggiunti 44 articoli delle disposizioni di attuazione e transitorie e delle modifiche al codice civile ed è stato suddiviso in quattro Parti, a loro volta suddivise in Capi, Sezioni e talvolta Sottosezioni.

Con il presente libro si analizzeranno:

- i titoli I-IV del codice che oltre a contenere i principi generali e la disciplina del nuovo Istituto dell'allerta e composizione assistita della crisi, regolano gli strumenti di regolazione della crisi (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito, procedura da sovraindebitamento e il concordato preventivo), rivisti dal legislatore affinché siano più duttili e fruibili;
- il capo IX e X sezione II del titolo V concernente, per completezza di esposizione, le norme sulla liquidazione controllata e l'esdebitazione del sovraindebitato;
- il titolo VI capo I per la regolazione della crisi o insolvenza del gruppo nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nel piano di risanamento.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Contiene l'elenco delle definizioni riferibili a vari concetti normativi tra i quali quelli relativi alla crisi di impresa — delineata secondo i dettami della scienza aziendalistica — ed all'insolvenza. Sono poi indicati gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, i doveri delle altre parti in causa e delle autorità preposte, l'indicazione del principio di economicità delle procedure medesime e i principi processuali. Chiudono il titolo I le norme di Giurisdizione Internazionale (**artt. 1-11**).

TITOLO II: ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Contiene la regolamentazione di una delle principali novità introdotte dalla legge delega costituita dagli istituti dell'allerta e di composizione assistita della crisi (**artt. 12-25**).

TITOLO III: PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Contiene la regolazione del **procedimento unitario** per l'accesso a tutte le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Contiene anche l'indicazione che la competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell'insolvenza è sempre attribuita al tribunale — che è dunque competente per materia rispetto ad altri organi della giurisdizione — del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali mentre, in tema di amministrazione straordinaria, di gruppi di imprese e di imprese di rilevante dimensione, è attribuita ai Tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168 (**artt. 26-55**).

TITOLO IV: STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Questo titolo contiene la disciplina dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che, si collocano nella fase stragiudiziale, e del concordato preventivo. In un apposito capo vi sono le disposizioni riguardanti le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento concernente i debitori cui non si applica la ordinaria liquidazione giudiziale (ex fallimento) (**artt. 56-120**).

TITOLO VI : DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

Contiene le norme che regolano un'altra importante novità prevista dalla legge delega in materia della disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi. Il titolo è suddiviso in due capi riferiti, rispettivamente, l'uno agli accordi di ristrutturazione ed alle procedure di concordato, l'altro alla liquidazione giudiziale (**artt. 284-292**).

Ambito di applicazione e definizioni

1

Nozione di debitore

L'**art 1** recita: *"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici".*

In sostanza si è deciso di disciplinare in un unico testo e in modo complessivo tutte le situazioni di crisi e di insolvenza del **debitore** e quindi sia delle imprese, anche minori, degli imprenditori agricoli, dei consumatori, dei cosiddetti debitori civili e dei professionisti con esclusione del solo Stato e degli enti pubblici (fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche – D.Lgs. 175/2016, integrato dal D.Lgs. 100/2017 – in quanto compatibili con quanto disposto dal nuovo codice).

Ovviamente questa disciplina – seppur contenuta in un unico testo – tiene conto delle particolarità dei soggetti coinvolti. In particolare sono assoggettati:

- **alla procedura di sovraindebitamento:**

- il **consumatore**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta; si considerano consumatori anche le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti estranei a quelli sociali. Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di sovraindebitamento e quindi di composizione della crisi riservata al consumatore (**artt. 67-73**);
- il **professionista** e l'**imprenditore minore**: nuova figura, quest'ultima, di impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti: 1) *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo*


non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia (art. 348). Si tratta, in sostanza, dell'imprenditore che nella legge fallimentare non era assoggettabile a fallimento ex art. 1, in quanto avente "parametri" economici e dimensionali sotto una determinata soglia. Permane dunque la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (ex fallimento), ma viene ammesso alla procedura di sovraindebitamento. Il concordato minore è la procedura di sovraindebitamento e quindi di composizione della crisi riservata al professionista e all'impresa minore (**artt. 74-83**);

- l'**imprenditore agricolo e le start-up innovative** di cui al D.L. 18-10-2012, n. 179 convertito con modificazioni, dalla L. 17-12-2012, n. 221. Il concordato minore è la procedura di sovraindebitamento e quindi di composizione della crisi riservata all'imprenditore agricolo e alle *start-up innovative* (**artt. 74-83**).

- **ai piani attestati di risanamento, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, al concordato preventivo ed alla liquidazione giudiziale:**

- tutti gli altri debitori, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle Grandi Imprese assoggettate alla procedura di Amministrazione Straordinaria e delle Imprese assoggettate alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.



Sono pertanto rimaste estranee alla riforma, perché regolate da leggi speciali, le imprese in:

- **amministrazione straordinaria:** sono ammesse a questa procedura **le grandi imprese**, quelle cioè che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;

– **liquidazione coatta amministrativa.**

La legge delega, invero, con l'art. 15, comma 1, prevedeva una profonda rivisitazione dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, di applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:

- dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
- dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità.

In sostanza, dunque, per tutte le altre società ed enti diversi dalle Banche, imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate (ad

esempio, le cooperative), si sarebbe dovuta applicare la L.C.A. solo in caso di gravi irregolarità di gestione e la procedura sarebbe stata di competenza dell'Autorità di Vigilanza e sarebbe stata chiamata **Liquidazione coatta amministrativa ordinaria**. Fuori da questi casi, invece, tali società o enti sarebbero stati assoggettati alla procedura di concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e se in stato di insolvenza, alla liquidazione giudiziale.

Le competenti Commissioni parlamentari però hanno condizionato il loro parere favorevole al mantenimento della disciplina vigente della Liquidazione coatta amministrativa, fatta eccezione per i necessari interventi di coordinamento con la riforma complessiva delle procedure concorsuali e per l'estensione anche a parte delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa delle procedure di allerta. Accolte, dal Governo, tali condizioni, le norme contenute nel Titolo VII del C.C.I. in materia di L.C.A. rappresentano, in sostanza, la mera riformulazione delle previsioni contenute nel R.D. 267/1942, alle quali sono state apportate correzioni lessicali e modifiche dettate dalla necessità di coordinamento con la disciplina della liquidazione giudiziale.

Si tenga altresì conto che a partire dal 1-1-2016, con il recepimento della Direttiva Europea 2014/59 (BRRD), è entrata in vigore in Italia la normativa sulle crisi bancarie che prevede l'utilizzo dello strumento del "Bail-in" (salvataggio interno). In estrema sintesi, l'autorità di risoluzione (la Banca d'Italia è già stata designata autorità di risoluzione italiana) ha poteri e strumenti per intervenire quando una Banca o un intermediario finanziario è in dissesto o a rischio di dissesto, non è possibile sanare in tempi brevi detta crisi con interventi di natura privata (aumenti di capitale) e l'applicazione della liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare e proteggere depositanti e clienti e assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali.